

Parco Regionale delle Alpi Apuane

**AUTORIZZAZIONE del Direttore n. 235 del 25 settembre 2007
per attraversamento di aree del Parco Delle Alpi Apuane con armi da caccia.**

OGGETTO: Sig. LANDI Adriano - autorizzazione attraversamento con armi da caccia

Il Direttore

PUBBLICAZIONE:

La pubblicazione all'Albo pretorio della presente determinazione dirigenziale, è iniziata il giorno e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE

ALBO PRETORIO:

Pubblicata dal al n.° del registro

IL DIRETTORE

Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e succ. mod. ed integr.;

Vista la deliberazione dell'Assemblea consortile n. 9 del 21 settembre 1999;

Visto il "Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi", di cui alla deliberazione del C.d.G. n. 90 del 13 giugno 1998 e succ. mod. ed integr., con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera k);

Vista la deliberazione della Giunta esecutiva n.7 del 20 luglio 2002;

Preso atto che, all'interno del territorio protetto e fino all'entrata in vigore del Piano e del Regolamento del Parco, si applicano i divieti previsti all'art. 11, comma 3, della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e succ. mod. ed integr., tra cui alla lettera f) "l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati";

Considerato che il Parco, con provvedimento motivato, previo parere vincolante del Comitato Scientifico, può consentire deroghe ai divieti di cui al sopra citato art. 11 della L. n. 394/91; ai sensi dell'art.31, comma 3, della L.R. n 65/97;

Vista la richiesta presentata dal Sig. Claudio Adriano, con la quale chiedeva di poter attraversare l'area del Parco compresa nei territori dei Comuni di Seravezza, Stazzema e Careggine, con il proprio fucile da caccia, e quant'altro necessita, a tale attività, al fine di effettuare il prelievo venatorio, nelle località esterne;

Visto il parere favorevole, con prescrizioni espresso con prot. int. n. 06/07 del 15.05.2007 dal Presidente del Comitato Scientifico del Parco in merito alla concessione dell'autorizzazione per quanto sopra richiesto;

Tenuto conto che la deroga al divieto in questione non determina, di per sé, pregiudizio all'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale;

AUTORIZZA

il Sig. **Claudio Adriano** residente in Seravezza via Strettoia n 38, ad attraversare l'area del Parco delle Alpi Apuane, con fucile da caccia, e quant'altro necessita, al fine di effettuare il prelievo venatorio, nelle località esterne al parco, per i seguenti tracciati stradali, che ricadono in area parco, seguendo esclusivamente i suddetti percorsi stradali: -----

- 1) strada denominata via Provinciale della Marina n° 10 e 13 che attraversa i Comuni di Seravezza e Stazzema e Careggine, quindi in Comune di Stazzema strada privata che conduce alla "Cava Faniello", inoltre in Comune di Careggine strada denominata "Montimare" con direzione del capoluogo e viceversa;-----
- 2) strada denominata via Provinciale della Marina n° 10 che attraversa i Comuni di Seravezza e Stazzema, poi strada privata Henraux per la località Foretto di Popellora, Monte dei Ronchi, Benigna e viceversa;-----
- 3) strada Provincia di Antona n° 4, Comune di Massa, che conduce al Passo del Vestito, quindi intersezione con la provinciale Valdarni n°13 e provinciale della Marina n° 10, poi strada privata Henraux per la località Monte dei Ronchi e viceversa, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:-----

-l'autorizzazione ha validità temporanea, interessando esclusivamente la stagione venatoria 2007/2008;

- durante l'attraversamento dell'area parco il fucile da caccia deve essere trasportato nell'apposita custodia, scarico e smontato in parte, in modo da impedirne l'utilizzo immediato;
- gli animali al seguito debbono essere tenuti al guinzaglio

La presente autorizzazione dovrà essere esibita a richiesta del personale che a qualsiasi titolo è preposto al controllo.

Il Direttore
Dott. Antonio Bartelletti

BGA/bga file: aut. 224/2007
Det. GC/gc file: der_dir_235/07